



ROSSI & ASSOCIATI

C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

giugno 2011 – n.4

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

LE NOVITA' DEL "DECRETO SVILUPPO"

Il decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, in Gazzetta Ufficiale n. 110, in vigore dal 14 maggio, ha toccato molti temi ed apportato, in materia fiscale, numerose novità.

Di seguito si precederà, in forma tabellare, all'illustrazione di alcune di esse.

<p>Art. 1 Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo</p>	<p>È istituito in quote annuali a partire dalle annualità 2011 e 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che investano in progetti di ricerca in Università, Enti pubblici di ricerca ed altre strutture individuate da un decreto di prossima emanazione. Il credito sarà pari al 90% dell'investimento realizzato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/10 (per le società con esercizio corrispondente all'anno solare trattasi dell'esercizio 2011) e fino al periodo d'imposta che comprende il 31/12/12 (per le società con esercizio corrispondente all'anno solare trattasi dell'esercizio 2012). Il credito sarà utilizzabile in compensazione (senza limite) delle imposte sul reddito, dell'Irap, dell'Iva e delle sostitutive.</p>
<p>Art. 2 Credito di imposta per le nuove assunzioni nel mezzogiorno</p>	<p>I datori di lavoro che incrementeranno il personale assunto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi (ovvero 24 se il lavoratore assunto era privo di lavoro da almeno 24 mesi) all'entrata in vigore del decreto Sviluppo si vedranno riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del costo del lavoro sostenuto. Il credito sarà utilizzabile in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.</p>
<p>ART. 7 Semplificazioni fiscali</p>	<p>DURATA DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO Negli accessi di natura amministrativa presso lavoratori autonomi, soggetti in contabilità semplificata, la permanenza degli accertatori non potrà durare più di 15 gg (prorogabili di ulteriori 15 se il caso presentasse particolari difficoltà). In generale gli accessi presso le piccole medie imprese, ove possibile, dovranno avvenire contestualmente da parte dei diversi uffici interessati al controllo. La Guardia di Finanza è invitata a presentarsi in borghese. I controlli non possono essere ripetuti prima di sei mesi.</p> <p>COMUNICAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI SI FAMIGLIA È soppresso, per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di cui all'art. 23, co.2, lett. a) del DPR n. 600/73. L'obbligo di comunicazione al sostituto di imposta delle detrazioni per carichi di famiglia spettanti persisterà solo ove siano intervenute delle variazioni dei dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>ELENCHI CLIENTI E FORNITORI La comunicazione telematica alle Entrate prevista per le operazioni di importo superiore ad € 3.000 (3.600 se trattasi di operazione con Iva non esposta) non deve essere effettuate se tali operazioni, poste in essere con privati, avvengono tramite carta di credito, bancomat o carte prepagate.</p> <p>VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SCADENTI AL SABATO</p>

I versamenti ed adempimenti relativi all'Amministrazione Finanziaria scadenti al sabato o in un giorno festivo sono prorogati a regime al primo giorno lavorativo successivo (modelli Intrastat compresi).

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

È prevista l'attribuzione all'Inps della riscossione dei contributi previdenziali determinati in sede di liquidazione, controllo ed accertamento delle dichiarazioni dei redditi. L'Inps provvederà con l'emissione di un avviso esecutivo al mancato pagamento del quale farà seguito la riscossione coattiva.

RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Diviene possibile richiedere la rateazione delle somme scaturenti dai controlli automatizzati a prescindere dall'importo, senza necessità di dimostrare la momentanea difficoltà economico finanziaria e senza necessità di farne richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le rate potranno essere massimo sei trimestrali per importi pari od inferiori ad € 2.000, nel numero massimo di venti trimestrali per importi inferiori ad € 5.000. La garanzia sarà necessaria nel caso in cui le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori ad € 50.000.

Le rate potranno anche essere di ammontare decrescente.

DISTRUZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Viene innalzata ad € 10.000 la soglia del valore dei beni di impresa per i quali la distruzione può essere comprovata da atto notorio.

MODIFICA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO

Ai fini delle imposte sui redditi ed Irap sarà possibile presentare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, una dichiarazione integrativa al fine di modificare la richiesta di rimborso del credito in richiesta di compensazione.

Tale modifica non potrà operarsi nel caso in cui l'Amministrazione abbia già dato, anche parzialmente, seguito al rimborso.